

DELIBERA N. 17 DEL 17/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 addì 17 del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità andando a modificare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) previste dall'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI.

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative hanno l'obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno di imposta 2021;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATI:

a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

c) il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, il Ministero dell’Interno con Decreto del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. n.13 del 18/01/21, ha differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

RITENUTO, per questa Amministrazione, di competenza della Giunta Comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell’art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;

PRECISATO peraltro che, in caso di mancata adozione degli atti sopra citati, sono da applicare le aliquote e le norme regolamentari, così come definite e disciplinate dall’art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato 2020);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22/07/2020 avente ad oggetto “approvazione aliquote per l’anno 2020” con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2020;

VALUTATO di determinare le aliquote per il 2021 nella stessa misura definita per il 2020, mantenendo le indicazioni già riconosciute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22/07/2020, ovvero:

- Aliquota agevolata per gli immobili uso abitativo con contratto di affitto della durata di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, che dovrà opportunamente essere registrato in Agenzia delle Entrate e depositato in copia presso l’ufficio tributi entro la data di scadenza del tributo”;
- Estendere a tutto il 2021 l’azzeramento dell’aliquota relativa agli immobili accatastati nella categoria A ma utilizzati come RTA, CAV, B&B, case per ferie, affittacamere e rifugi alpini;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) all’art. 1 comma 599 che conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di Imu, ovvero l’esonero della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. A questa, si aggiunge l’esonero già disposta dall’articolo 78 del DL 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri. La legge di Bilancio 2021 ha in particolare stabilito l’esonero dal pagamento di giugno con riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo. Questa precisazione

consente pertanto di applicare l'agevolazione anche nei casi in cui il soggetto che esercita l'attività non è il proprietario dell'immobile. (per esempio il gestore di un albergo detenuto in leasing).

RICHIAMATO l'articolo 78 del DL 104/2020 che prevede per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l'esenzione per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d'imposta. La regola è che l'esonero prescinda dalla categoria catastale ma sia condizionato alla destinazione d'uso dell'unità immobiliare.

Fanno eccezione:

- 1) gli alberghi e pensioni che devono ricadere nella categoria catastale D2;
- 2) le unità fieristiche che devono appartenere alla categoria catastale D;
- 3) i cinema e teatri che devono essere classificati nella categoria D3.

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134, avente per oggetto "Imposta municipale propria - individuazione delle aree edificabili ai fini del versamento dell'imposta relativa al 2016 da parte dei contribuenti in seguito ad approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale. Applicabilità dei valori individuati per l'attività di accertamento dell'imposta";

RITENUTO di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2021, nell'ambito del relativo bilancio di previsione:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%
IN BASE ALLA NORMATIVA STATALE ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7(PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA	1,06%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO	



<p>DELL'IMPOSTA A FAVORE DI PARENTI IVI RESIDENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI E AUTORIZZATI ALL'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI</p>	<p>0,46%</p>
<p>PER LA SOLA ANNUALITÀ' 2021</p>	
<p>ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3 C/4 A/10</p>	<p>0,0</p>
<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D</p>	<p>0,76%</p>
	<p>QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO</p>
<p>PER LA SOLA ANNUALITÀ' 2021</p>	
<p>ALIQUOTA IMMOBILI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A MA UTILIZZATI COME RTA, CAV, B&B, CASE PER FERIE, AFFITTACAMERE E RIFUGI ALPINI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SPECIFICATI CON GLI ESTREMI CATASTALI SULLA LICENZA DEPOSITATA IN COMUNE</p>	<p>0,0</p>
<p>ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART.</p>	<p>0,93%</p>



2 D. LGS. 504/1992 - C/6 - C/2 - C/4 - B (COMPRESI GLI A/10)	
ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI	0,93%

DATO atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale della "nuova" IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012;

VISTO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano a responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

**DELIBERA**

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Imposta municipale propria (IMU)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%
<p style="text-align: center;">IN BASE ALLA NORMATIVA STATALE</p> <p>ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO)</p> <p>RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA</p>	1,06%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A FAVORE DI PARENTI IVI RESIDENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SOLO SE PREVENTIVAMENTE	0,46%



<p>COMUNICATI E AUTORIZZATI ALL'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI</p>	<p>0,46%</p>
<p>PER LA SOLA ANNUALITÀ' 2021</p> <p>ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3 C/4 A/10</p>	<p>0,0</p>
<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D</p>	<p>0,76%</p> <p>QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO</p>
<p>PER LA SOLA ANNUALITÀ' 2021</p> <p>ALIQUOTA IMMOBILI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A MA UTILIZZATI COME RTA, CAV, B&B, CASE PER FERIE,</p>	<p>0,0</p>



AFFITTACAMERE E RIFUGI ALPINI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SPECIFICATI CON GLI ESTREMI CATASTALI SULLA LICENZA DEPOSITATA IN COMUNE	
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992 - C/6 - C/2 - C/4 - B (COMPRESI GLI A/10)	0,93%
ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI	0,93%

DI DARE ATTO che i valori attribuiti alle aree fabbricabili sono stati deliberati dalla Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali e/o regionali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 01 gennaio 2021;

DI DARE mandato al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI STABILIRE che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA